

Allegato 5 - REATI DI CORRUZIONE E ALTRI REATI DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

PIAO 2024 – 2026 ARPA LOMBARDIA

SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

SOTTOSEZIONE C) RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

Reati di corruzione e altri reati del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio

Pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio

Ai sensi del Codice penale si intende per:

- **Pubblico Ufficiale:** colui che esercita pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa (**Art. 357 c.p.**);
- **Incaricato di un Pubblico Servizio:** colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (**Art. 358 c.p.**).

Reati di corruzione

I “*reati di corruzione*” sono collocati nel Codice penale tra i “Delitti contro la Pubblica Amministrazione”. Oggetto di tutela sono il **buon andamento** e l'**imparzialità** della Pubblica Amministrazione, previsti dall'art. 97 della Costituzione.

Attualmente, con le modifiche apportate dalla Legge n. 190/2012, i reati di corruzione sono così individuati:

Art. 317 - Concussione – “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione pubblica – “Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Art. 319 - Corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio – “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Art. 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità – “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, danaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi”.

Art. 322 - Istigazione alla corruzione - “Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.”

Sanzioni accessorie per i “reati di corruzione”:

- Concussione e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio: **interdizione perpetua dai pubblici uffici (art. 317-bis c.p.)**;
- Concussione, corruzione e induzione indebita: **estinzione del rapporto di lavoro o di impiego** in caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni (**art. 32 quinquies c.p.**);
- Concussione, corruzione e induzione indebita: **confisca dei beni** che costituiscono il profitto o il prezzo del reato (**art. 322 ter c.p.**).

Altri reati propri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

Gli altri reati propri del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sono così individuati nel Codice penale:

Art. 314 - Peculato

Ricorre nei casi in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si **appropri indebitamente di denaro o beni mobili altrui** di cui abbia per ragioni d'ufficio o di servizio il possesso o comunque la disponibilità.

Sanzione principale: reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Sanzioni accessorie: interdizione perpetua dai pubblici uffici, estinzione del rapporto di lavoro o di impiego, confisca dei beni.

Art. 323 - Abuso d'ufficio

Ricorre nei casi in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procuri a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrechi ad altri un danno ingiusto.

Sanzione: reclusione da uno a quattro anni.

Art. 326, comma 1 - Rivelazione di segreti d'ufficio

Ricorre nei casi in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, riveli notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevoli in qualsiasi modo la conoscenza.

Sanzione: reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Art. 326, comma 2 - Avvalimento illegittimo di segreti d'ufficio

Ricorre nei casi in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvalga illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete.

Sanzione: reclusione da due a cinque anni.

Art. 328 - Rifiuto/omissione atti d'ufficio

Ricorre nei casi in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio indebitamente rifiuti un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, debba essere compiuto senza ritardo.

Sanzione: reclusione da sei mesi a due anni.

Ricorre nei casi in cui il pubblico agente, entro 30 giorni dalla diffida di chi vi abbia interesse, non compia l'atto del suo ufficio e non risponda per esporre le ragioni del ritardo.

Sanzione: reclusione fino ad un anno o multa fino a 1.032 €.

Artt. 476-477-478 c.p. - Falsità materiale in atti pubblici

Ricorre nei casi in cui il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, alteri un atto pubblico.

Sanzione: reclusione da un minimo di sei mesi a un massimo di dieci anni.

Artt. 479-480-481 c.p. - Falsità ideologica in atti pubblici

Ricorre nel caso in cui un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni attesti cose false in un atto pubblico.

Sanzione: reclusione da un minimo di tre mesi a un massimo di dieci anni.

Art. 640 c.p. - Truffa

Ricorre nei casi in cui chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Sanzione: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da 51 a 1.032 €;

se il fatto è commesso a danno dello stato o di altro ente pubblico la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 a 1.549 €.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Ricorre se il fatto di cui al precedente art. 640 c.p. riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati, ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee.

Sanzione: reclusione da due a sette anni.

Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Ricorre nei casi in cui chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per l'esercizio della funzione e di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Sanzione: reclusione da uno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

Art. 353 c.p. - Turbata libertà degli incanti

Ricorre nei casi in cui chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

Sanzione: reclusione da SEI MESI A cinque anni e multa da 103 a 1.032 €;

se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 516 a 2.065 €;

Le pene di cui all'art. 353 c.p. si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte della metà.

Art. 353 bis c.p. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

Ricorre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, allorché chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Sanzione: reclusione da sei mesi a cinque anni e multa da 103 a 1.032 €.